

**COMUNE DI CODOGNE'**  
*(Provincia di Treviso)*

**REGOLAMENTO**  
**PER L'APPLICAZIONE**  
**DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE**

**(approvato con deliberazione del Consiglio C.le n° 2 del 28/2/2000, successivamente modificato con deliberazione di Consiglio C.le n. 10 del 10.03.2010)**

## **Art. 1 - Principi generali**

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 50 della Legge n. 449/1997 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997, è introdotto, nel Comune di Codognè, l'istituto dell'accertamento con adesione con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri dettati dal D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni, e secondo le disposizioni seguenti.

## **Art. 2 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione**

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile a tutti i tributi locali e può riguardare qualsiasi aspetto dell'accertamento.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario e limitatamente ad alcuni degli anni suscettibili di definizione anziché tutti.

La definizione chiesta ed ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento integrale dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.

3. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve tenere conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi/benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza a seguito di un eventuale ricorso.

4. Resta fermo in ogni caso il potere-dovere dell'Ufficio di rimuovere, nell'esercizio dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi infondati o illegittimi.

## **Art. 3 - Attivazione del procedimento per la definizione**

1. Il procedimento per la definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'ufficio tributi, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente.

## **Art. 4 - Procedimento ad iniziativa dell'ufficio**

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione:

- della fattispecie tributaria e degli elementi sui quali si fonda l'accertamento
- dei periodi di imposta suscettibili di accertamento
- della data e del luogo della comparizione

- delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al comma 7
- dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui al punto precedente
- della possibilità di definire l'accertamento con l'applicazione delle sanzioni in misura ridotta.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc. che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata comparizione, non giustificata da causa di forza maggiore, del contribuente nel giorno fissato, comporta il mancato avvio del procedimento e preclude l'accesso al procedimento su iniziativa del contribuente ai sensi del successivo art. 5.

5. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non pregiudica al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

6. Il procedimento per la definizione dell'accertamento si avvia con la comparizione del contribuente nel giorno stabilito.

7. Il contribuente può, in alternativa, prestare adesione ai contenuti dell'invito di cui al comma 1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione deve essere unita la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell'adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 9 è ridotta alla metà. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in forma rateale con le modalità e nei termini previsti al successivo art. 7, c.2.

8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

## **Art. 5 - Procedimento ad iniziativa del contribuente**

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. Il contribuente nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, o siano stati richiesti dati o inviati questionari relativamente ai tributi comunali, può presentare domanda di accertamento con adesione.

3. La proposta di definizione dell'accertamento deve essere richiesta all'ufficio tributi con domanda in carta libera spedita con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero depositata presso l'ufficio stesso, o inviata anche via fax o telematicamente. Nella domanda dovranno essere indicati le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del contribuente, gli estremi dell'avviso di accertamento se ricorre il caso di cui al comma 1, il recapito telefonico del contribuente, nonché gli elementi rilevanti sui quali eventualmente addivenire a definizione.
4. L'impugnazione dell'avviso comporta, in ogni caso, rinuncia all'istanza di definizione.
5. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
6. Nel caso di più soggetti coobbligati, la sospensione di cui al comma precedente ha efficacia nei confronti di tutti i coobbligati.
7. Entro 20 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
8. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
9. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se presentate entro tale data.
10. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

#### **Art. 6 - Atto di accertamento con adesione**

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile del Tributo.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

#### **Art. 7 - Perfezionamento della definizione**

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. A richiesta scritta dell'interessato, è ammesso il pagamento rateale qualora l'importo dovuto sia superiore a € 1.032,00, previo versamento della prima rata entro il termine di cui al comma 1, con le seguenti modalità:

- fino ad un massimo di tre rate di uguale importo, di cui la prima rata da versare entro il citato termine di cui al comma 1, la seconda rata da versare entro i successivi 60 giorni e la terza rata da versare entro i successivi 120 giorni;
- sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale per il periodo di effettiva dilazione rispetto al termine di cui al comma 1;
- per gli importi dovuti che risultano particolarmente onerosi in rapporto alle condizioni economiche del contribuente, debitamente documentate dallo stesso, il responsabile del tributo, su specifica istanza del contribuente, potrà disporre la rateizzazione del debito in un massimo di otto rate di pari importo e per importi inferiori a quello previsto nel primo periodo.

3. Entro 10 giorni dal versamento dell'intero importo o, in caso di pagamento rateale, dal versamento della prima rata, il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

4. In caso di mancato pagamento, anche parziale, delle somme dovute per rate successive alla prima, l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo con le procedure previste dal D.P.R. N. 602/1973.

5. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D.Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.

#### **Art. 8 - Effetti della definizione**

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione e non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

#### **Art. 9 - Riduzione della sanzione**

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 7.

#### **Art. 10 – Sanzioni applicabili nel caso di omessa impugnazione dell'avviso di accertamento**

1. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli

istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento. Le sanzioni di cui al presente comma sono ridotte alla metà se l'avviso di accertamento non è stato preceduto dall'invito di cui all'art. 4.

#### **Art. 11 - Disposizioni transitorie e finali**

1. Il presente regolamento si applica ai rapporti ancora in corso, indipendentemente dalla data in cui si è realizzato il presupposto del tributo.

#### **Art. 12- Vigenza**

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione che lo ha approvato.